




COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore 6 Corpo di Polizia Municipale

—

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 06/06/2025

Oggetto: Art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito sentenza n. 304/2023 resa dal Giudice di Pace di Modica nella causa civile R.G. n. 683/2023 e notificata al Comune di Scicli con prot. 18295 del 22/05/2025

Premesso che:

- Con ricorso depositato presso l' Ufficio del Giudice di Pace di Modica il 04/05/2023 il sig. Roberto Allegrezza, rappresentato e difeso dall' Avv. Guido Ottaviano del foro di Ragusa contestava il verbale n. 77666 del 19/04/2023 elevato da agenti della Polizia Locale di Scicli per violazione dell'art. 142 commi 9 e 11 del cds, per aver superato di 46 Km/h il limite massimo di velocità consentito. L'accertamento veniva effettuato con dispositivo rilevatore di velocità telelaser TruCamHD, approvato dal Ministero dei Trasporti e sottoposto a taratura periodica.

La parte attrice contestava: carenza di legittimazione dell'organo accertatore, sostenendo che la Polizia Locale non ha competenza sulle strade provinciali e violazione dell'art. 142, comma 6 bis del cds, che impone che le postazioni di controllo siano preventivamente segnalate e ben visibili. Il Comune di Scicli, costituito in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea, osservando che:

- come sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3761 del 15/03/2001, la Polizia Locale può svolgere servizi di polizia stradale su tutto il territorio di competenza, indipendentemente dal tipo di strada o dall' Ente proprietario della strada;

- che la postazione di rilevamento della velocità era regolarmente segnalata agli utenti della strada in maniera ben visibile con l'apposito segnale mobile riportante il simbolo dell'organo di polizia stradale operante orientato nel senso di marcia sottoposto a controllo e posto nei pressi della postazione, a 500 m, nel rispetto delle prescrizioni dell'art 142/6°- bis del Nuovo Codice della Strada, nonché delle distanze minima di 150 m e massima di 1 Km previste dall'art. 79/3° del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ritenute adeguate dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017.

Ciò nonostante, il Giudice di Pace di Modica, con la sentenza n. 304/2023 ha accolto il ricorso, in quanto dalla documentazione prodotta dal Comune non si rileva né si indica a quale chilometrica si trovasse il cartello di presegnalazione della postazione fissa o mobile, né dalle foto in atti prodotte, si intravede il cartello in oggetto.

Il Giudice di Pace di Modica condanna il Comune di Scicli al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 43,00 per spese vive di contributo unificato, oltre ad € 180,00 per compensi professionali oltre IVA e Cpa.

Vista la nota acquisita agli atti di questo Ente in data 26/05/2025 al n. 18697 con cui il sig. Roberto Allegrezza ha inviato il dettaglio di fattura per un totale di € 305,64 così determinate:

| | |
|---|----------|
| - onorario | € 180,00 |
| - spese generali ax art. 13 (15% su onorari) | € 27,00 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| - Cassa avvocati (4%) | € 8,28 |
| <u>Totale Imponibile</u> | € 215,28 |
| - IVA (22% di imponibile) | € 47,36 |
| -Spese | € 43,00 |
| Totale | € 305,64 |

Tenuto conto che la Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Liguria – con deliberazione n. 77/2019 ha affermato che “ ... il decreto di liquidazione per le prestazioni di un CTU rientra nella nozione sostanziale di **sentenze definitive** agli effetti dell'art. 194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi;
- la Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l' Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia- Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per se già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio in fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia- delibera n. 6/2005);

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato;
- della esigibilità;

Rilevato che:

- il decreto di liquidazione di che trattasi, rientra tra le ipotesi di debito fuori bilancio previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

Verificato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, per procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di regolarizzare la posizione debitoria dell'Ente e di scongiurare azioni legali di recupero forzato del credito, quale certo, liquido ed esigibile per le sole spese di giudizio liquidate dal giudice con sentenza n. 304/2023 resa nel procedimento R.G. n. 683/2023;

Ritenuto pertanto, di dover procedere il più tempestivamente possibile, ai sensi del succitato art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio rinveniente dal suddetto decreto di liquidazione del Giudice;

Acquisita la relazione del funzionario di vigilanza, delegato dal Sindaco a rappresentare l' Ente innanzi al Giudice di Pace, che si allega al presente atto per costuirne parte integrante e sostanziale (all. 2);

Dato atto che sulla presente proposta deve essere acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 6) del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che la proposta di deliberazione consiliare deve essere trasmessa all'Organo di Revisione e alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002;

Visti i pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo statuto dell' Ente;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico Enti Locali;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti:

1) Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) la legittimità del debito fuori bilancio di € 305,64 così determinato:

| | |
|---|----------|
| - onorario | € 180,00 |
| - spese generali ax art. 13 (15% su onorari) | € 27,00 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| - Cassa avvocati (4%) | € 8,28 |
| <u>Totale Imponibile</u> | € 215,28 |
| - IVA (22% di imponibile) | € 47,36 |
| -Spese | € 43,00 |
| Totale | € 305,64 |

2) Di dare atto che l'importo complessivo di € 305,64 trova copertura finanziaria alla alla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 03, cap. 30 del bilancio 2025/2027, annualità 2025, approvato con delibera di C.C. n. 109 del 20/12/2024;

3) Di dare atto che il provvedimento di impegno spesa e conseguente liquidazione, per l'importo di cui al punto 1) trattandosi di mera attività gestionale è rimessa alla competenza dei responsabili degli uffici, nel rispetto delle rispettive competenze ordinamentali;

4) Di allegare al presente provvedimento, quale parte integrate e sostanziale:

- la relazione del funzionario di vigilanza dott. Giovanni Guccione, delegato dal Sindaco a rappresentare il Comune di Scicli nel giudizio innanzi al Giudice di Pace (all. A);

- nota prot. 18295 del 22/05/2025 con cui l'avv. Guido Ottaviano ha notificato a questo Ente la sentenza n. 304/2023 (all. B);

5) Di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi anche potenziali, in merito all'adozione del presente provvedimento da parte dei soggetti di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190 del 06/11/2012 e che il presente atto è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;

6) di disporre che il servizio finanziario trasmetta il presente atto al Collegio dei Revisori ed alla Sezione Regionale della Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002;

7) di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, stante la necessità di effettuare la liquidazione delle somme in oggetto nel più breve tempo possibile.

Il Resp. Ufficio Amministrativo
dott.ssa Tiziana Giavatto

Il Comandante
dott.ssa Maria Rosa Portelli